



**COMUNE DI FRASCAROLO**  
Provincia di Pavia

**ESTRATTO PER RIASSUNTO DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE**

N. 101 Reg. Delib.

**Oggetto: Utilizzo ex articolo 1 comma 557 Legge 311/2004 di personale del Comune di Mede dipendente Ramella Giovanni**

L'anno **Duemilaventiquattro** addì **ventisette** del mese di **novembre** alle ore 12:35 si è riunita la Giunta Comunale in modalità videoconferenza utilizzando il sistema di videochiamata WhatsApp in applicazione del regolamento comunale per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute adottato con delibera G.C. N.15 DEL 16.03.2022

All'appello risultano:

1	INVERNIZZI Dott. Massimo	SINDACO	Presente*
2	CHIAPPARIN Michele	Assessore	Presente*
3	VIGILINI Carmen	Assessore	Presente*

\*Presente in videocollegamento presso altra sede

Partecipa in presenza e in videocollegamento presso la sede comunale il Segretario Comunale Sig. **D'ANGELO Dott. Francesco.**

Il Sig. **INVERNIZZI Dott. Massimo** Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

**PREMESSO CHE** il comune di Frascarolo al fine di supportare gli uffici ricorre a dipendenti di altri comuni mediante prestazione di attività lavorativa in orario extraservizio ai sensi dell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004

**CHE** il comune ha chiesto l'autorizzazione ad avvalersi del dipendente dell'ufficio tecnico dott. Ramella Giovanni dipendente dell'ufficio tecnico del comune di Mede per un anno e per ore quattro settimanali

**CHE** il comune di Mede ha accordato l'autorizzazione con apposita determina 209/2024 fino al 31 12 2025

**RICORDATO CHE:**

L'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza".

**VISTO** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il D.Lgs. nr. 165/2001 e ss.mm. ed ii. ed in particolare l'art. 53 c. 7 e seguenti secondo cui:

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. omissis...

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.;

**VISTI** i vigenti C.C.N.L. del personale degli EE.LL.;

Vista la delibera della Corte Conti Puglia 149 2023 che in ordine allo scavalco d'eccedenza ha evidenziato quanto segue :

**Scavalco di eccedenza**

La fattispecie denominata "scavalco d'eccedenza" trova la propria disciplina, originariamente, nell'art.1, comma 557, della Legge n.311/2004 che stabilisce: "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*".

Il limite demografico dei 5000 abitanti per il ricorso allo scavalco di eccedenza è stato esteso, dapprima ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (D.L. 44/2023, art. 3 c. 6 bis, convertito in

L.74/2023) e successivamente ai comuni con popolazione sino a 25.000 abitanti (D.L. 75/2023, art. 28 ter, convertito in L. 112/2023).

Con tale estensione il legislatore ha voluto eliminare eventuali limitazioni che in precedenza non consentivano di ricorrere allo scavalco di eccedenza favorendo, in una visione più garantista e ispirata ai principi di parità di trattamento, ragionevolezza e proporzionalità, la formula organizzativa dello scavalco per rimediare alle precarie situazioni degli enti locali nello svolgimento delle funzioni amministrative.

Alla luce della modifica apportata in sede di conversione in legge, il testo del comma 557 risulta ora il seguente: *“I Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”*.

Dalla lettura della norma emerge che:

- gli incarichi conferibili a dipendenti di terze amministrazioni sono circoscritti all’ambito degli enti locali;
- essi dovranno essere svolti fuori orario;
- occorre la previa autorizzazione dell’ente di appartenenza del dipendente. Ente che, ovviamente, non sarebbe obbligato a concederla se individuasse ragioni organizzative ostative
- non è prevista la necessità di alcuna convenzione tra i due enti interessati, a differenza di quanto accade nell’ipotesi dello scavalco condiviso, oggi regolato dall’art. 23 del CCNL 16 novembre 2022.

Dal punto di vista interpretativo, richiamando le diverse deliberazioni della giurisprudenza contabile (SCR Puglia, deliberazione n. 80/2022/PAR; SCR Molise deliberazione n. 109/2017/PAR e n. 105/2016/PAR; SCR Lombardia n. 3/2009/PAR), l’inquadramento degli incarichi è formalizzato attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, regolato dal CCNL del Comparto delle Funzioni locali e contenuto entro le 12 ore settimanali medie, in modo da garantire il rispetto delle 48 ore settimanali medie imposte dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. 66/2003, richiamato dall’art. 29, comma 2, del CCNL medesimo. Si tratterà di un contratto diverso e distinto rispetto a quello intrattenuto dal dipendente con l’ente di appartenenza, che comporterà l’applicazione degli istituti contrattuali previsti per i contratti a tempo determinato e parziale.

Gli incarichi in esame devono essere previsti e motivati nel piano triennale dei fabbisogni di personale, nell’ambito del PIAO. Essi, inoltre, formano spesa di personale a tutti gli effetti, e come stabilito dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione 23/SEZAUT/2016/QMIG:

- sono soggetti al comma 557 o 562 della legge 296/2006 (spesa media 2011/2013 o spesa dell’anno 2008);
- sono soggetti al limite di spesa per il lavoro flessibile ex art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 (tetto 2009).

La Sezione delle autonomie con la citata deliberazione n.23/2016/QMIG ha chiarito che *“se l’Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo”*. Invero, con tale normativa il legislatore ha compiuto una precisa scelta,

prevedendo una specifica limitazione volta a ridurre il ricorso alternativo a forme di lavoro flessibili in senso ampio (cioè, diverse dal tempo pieno e subordinato di cui all'art.36, comma 1, del D.lgs. n.165 del 2001), ricomprendendo tutte le prestazioni che vengono svolte al di fuori di un rapporto esclusivo, indeterminato e "burocratizzato" in senso tradizionale. Pertanto, il comune dovrà ridurre la spesa complessiva per i contratti "a tempo determinato" o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa", in una misura pari al 50% di quella sostenuta nel 2009 (cfr. Sezione di controllo Lombardia, deliberazione n.303/2014/PAR).

Acquisiti i pareri dei funzionari responsabili

**A voti** unanimi favorevoli regolarmente resi;

## **DELIBERA**

**DI AVVALERSI** per l'anno 2025 del dipendente del comune di Mede dott. Giovanni Ramella in funzione di supporto all'ufficio tecnico dell'ente ai sensi dell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004 fino a 31 12 2025 per un quantitativo orario settimanale massimo di 4 ore settimanali demandando al segretario comunale la stipula della convenzione

**DI PRENDERE ATTO** dello schema di accordo pervenuto

**DI RISERVARSI** alla scadenza su esposta di chiedere la prosecuzione del servizio

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto al comune di Mede

La **Giunta comunale**, stante l'urgenza, con separata unanime e favorevole votazione resa nei modi e nelle forme di legge, **delibera** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000



COMUNE DI FRASCAROLO

Provincia di Pavia

**Oggetto: Utilizzo ex articolo 1 comma 557 Legge 311/2004 di personale del Comune di Mede dipendente Ramella Giovanni.**

Visto si esprime parere **favorevole** sotto il profilo della regolarità tecnica

Il Funzionario Responsabile del Servizio Personale  
F.to DOTT. D'ANGELO Francesco

Visto si esprime parere **favorevole** sotto il profilo della regolarità contabile  
e attestazione copertura finanziaria  
ed alla compatibilità monetaria ai sensi T.U. 267/2000

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria  
F.to CALABRIA Beatrice

<p>Visto si esprime parere <b>favorevole</b> sotto il profilo della regolarità tecnica</p> <p>Il Funzionario Responsabile del servizio Personale F.to D'ANGELO Dott. Francesco</p>	<p>Visto si esprime parere <b>favorevole</b> sotto il profilo della regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria ed alla compatibilità monetaria ai sensi T.U. 267/2000</p> <p>Il Funzionario Responsabile del servizio Ragioneria F.to CALABRIA Beatrice</p>
--	--

Letto approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.to INVERNIZZI Dott. Massimo

**IL SEGRETARIO DELL'ENTE**  
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 30 NOV 2024 rimanendovi per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 e della legge 69 del 18.06.2009 art. 32

Frascarolo li 30 NOV 2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del DLgs 267/2000
- La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLgs 267/2000

Il Segretario Comunale  
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Frascarolo li 30 NOV 2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

